



COMUNE DI CASINA

Provincia di Reggio Emilia

Ufficio Tributi

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a il,
residente a, indirizzo,
codice fiscale _ _ _ _ _ tel.

CHIEDE

l'applicazione della riduzione tariffaria prevista per lo svolgimento dell'attività di compostaggio domestico sulla propria abitazione principale e relative pertinenze e a tal fine

DICHIARA

- di praticare l'attività di compostaggio domestico in modo continuativo secondo le modalità tecniche specificate nel Regolamento per il Compostaggio Domestico del Comune di Casina (consultabile sul retro del presente modulo) tramite:

cumulo – compostiera auto costruita – compostiera commerciale

Indirizzo di ubicazione del luogo di compostaggio:

- di praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni nucleo familiare;
- di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune di Casina sulla correttezza di quanto dichiarato, concedendo accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
- di essere consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l'attività di compostaggio domestico, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni amministrative di legge oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Casina,

Firma del dichiarante

.....

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi dell'art. 45 del Dpr 445/2000.

UFFICIO TRIBUTI (tel. 0522 604 721 – fax 0522 609 464 - eMail tributi@comune.casina.re.it)

Orario di apertura al pubblico

martedì e sabato: ore 8.30 – 12.30

giovedì: ore 8.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2019)

Art. 1 - Oggetto e finalità del presente regolamento

Il Comune di Casina intende promuovere il compostaggio domestico dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con effetti positivi sull'ambiente e ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.

Con il presente regolamento si intendono fornire indicazioni sulla corretta pratica di compostaggio domestico e norme precise per l'ottenimento di un incentivo economico premiante tale attività.

Sono escluse dalla presente normativa eventuali pratiche di compostaggio svolte presso attività produttive che possono comunque praticare attività di compostaggio.

Art. 2 - Definizione

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.

Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta pubblica, ma accumulati direttamente dal cittadino e trattati al fine di compiere la trasformazione in compost.

Art. 3 - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:

- a. cumulo;
- b. utilizzo compostiera auto costruita;
- c. utilizzo compostiera commerciale.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto. Il sito di compostaggio dovrà essere posizionato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera a. precedente.

Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito nel cassonetto dei rifiuti.

Art. 4 - Rifiuti compostabili

Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova, ossa e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- materiali compostabili in modica quantità in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Le regole e le modalità dettagliate per lo svolgimento di una buona attività di compostaggio sono descritte in apposito materiale illustrativo presente presso gli Uffici Comunali, nel sito istituzionale e nella "Guida Pratica al Compostaggio", a cura di Enia - Iren, allegata al presente regolamento.

Art. 5 - Agevolazioni tributarie

Chi svolge la pratica del compostaggio domestico ha diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato all'abitazione principale ed alle pertinenze, secondo una percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione Comunale al momento dell'approvazione delle tariffe annue.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi articoli 6 e 7.

Art. 6 - Condizioni per l'agevolazione

Perché i contribuenti possano ottenere l'agevolazione devono:

- a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei cassonetti di raccolta rifiuti. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di erba, siepi), difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio, è consentito il ricorso al Centro di Raccolta (c.d. Isola Ecologica). Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti art. 3 - 4;
- b. essere residenti nel Comune di Casina e in regola con il pagamento del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c. praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;
- d. disporre di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto;
- e. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo art. 8.

Art. 7 - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento dell'anno con efficacia dal 1° gennaio successivo eccetto quelle pervenute entro il 20 gennaio che avranno efficacia dal 1° gennaio precedente. La modulistica è allegata al presente regolamento e reperibile all'Ufficio Tributi del Comune di Casina e sul sito internet comunale.

Ad essa dovranno essere allegate fotografie recenti, in numero minimo di tre prese da diverse angolazioni, anche interne del contenitore, eventualmente in formato elettronico (possibile inviare i files all'indirizzo email all'indirizzo tributi@comune.casina.re.it). Qualora il contribuente sia nell'impossibilità di fornire le fotografie concorderà con l'Ufficio Tributi una visita ispettiva del contenitore/cumulo.

Inoltre il contribuente dovrà, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ritirare presso gli uffici comunali la Guida al compostaggio domestico predisposta dal gestore della raccolta rifiuti. In caso di inadempienza perderà l'agevolazione con effetto retroattivo.

La richiesta avrà validità tre anni dopo di che andrà ripetuta per non perdere l'agevolazione. Il contribuente verrà avvisato alla scadenza del termine dei tre anni, mediante comunicazione via email e/o posta ordinaria, della necessità di ripresentare la dichiarazione per continuare a usufruire dell'agevolazione.

I termini di presentazione della richiesta di riduzione per l'anno 2019, anno di prima applicazione del presente Regolamento modificato, vengono posticipati al 15/04/2019.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo art. 8.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte a campione, senza alcun preavviso, da parte di personale incaricato dall'Ufficio Tributi ed appartenente all'Amministrazione Comunale o da essa formalmente delegato.

In controlli dovranno riguardare la misura minima del 5 per cento delle compostiere o cumuli utilizzati.

Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio verrà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà irrorata la sanzione per infedele dichiarazione.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è composto di n. 9 articoli compreso il presente ed entra in vigore dal 1° gennaio 2019